



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

- III Sezione Civile -

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Enrico Quaranta Presidente

dr.ssa Rita Di Salvo Giudice

dr.ssa Valeria Castaldo Giudice rel

ha emesso il seguente

DECRETO

letti gli atti del fascicolo n. 12/2019 R.G. concordato preventivo, avente ad oggetto il ricorso, ex art. 161, sesto comma, l. fall., depositato, nell'interesse della CONTI3 S.R.L. (c.f. 03015400611);

rilevato che detta domanda è stata ritualmente comunicata al Pubblico Ministero il 24.9.2019;

esaminata la documentazione allegata ed in particolare i bilanci relativi agli esercizi 2016, 2017,2018, nonché l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;

considerato che l'art. 161, sesto comma, l. fall. consente all'imprenditore che versi in uno stato di crisi di proporre il ricorso contenente la domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva di successivo deposito del piano di ristrutturazione che vorrà adottare per risanare i suoi debiti, del contenuto esatto della proposta che andrà ad avanzare ai creditori, nonché della documentazione prescritta dai comma secondo e terzo del medesimo articolo 161 l. fall., prevedendo, altresì, che il Giudice, dopo la presentazione del ricorso, fissi un termine per il deposito del piano e della indicata documentazione: termine variabile tra i sessanta ed i centoventi giorni, non superiore a sessanta giorni ove sia già pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento, prorogabile solo in presenza di giustificati motivi.;

rilevato che, nella fattispecie in esame, la domanda di concordato è stata presentata da una s.r.l. con sede legale in Caserta, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 l. fall. (cfr. i dati ricavabili dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30.6.2019) per poter essere considerata come un





imprenditore commerciale fallibile (come tale, assoggettabile anche a procedura di concordato preventivo), che evidentemente si trova in stato di crisi e che non risulta aver negli ultimi due anni proposta analoga domanda non sussistendo, così, la causa ostantiva di cui all'art. 161, nono comma, l. fall.;

ritenuto che, in considerazione della previsione di cui all'art. 161, ult. co. L.F., pendendo procedimento per dichiarazione di fallimento, giusta annotazione di cancelleria, per gli adempimenti necessari alla compiuta formulazione della proposta di concordato debba essere assegnato termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento;

ritenuto che, in base al tenore della domanda e alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta, sia opportuno disporre la nomina di un commissario giudiziale;

preso atto che, ai sensi dell'art. 161, ottavo comma, l. fall., il Tribunale, contestualmente all'assegnazione dell'invocato termine per la presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo, è altresì tenuto a disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore dovrà osservare fino alla scadenza del predetto termine;

P.Q.M.

assegna alla parte ricorrente termine di giorni sessanta, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione tutta di cui all'art. 161, secondo e terzo comma, l. fall.

nomina commissario giudiziale l'avv. Fausto Porcù, il quale dovrà vigilare sull'attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L.F. e degli altri obblighi sotto indicati;

determina in euro 10.000,00 la somma da accantonare per fronteggiare parte delle spese di giustizia, da depositare su di un conto corrente dedicato entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto.

dispone altresì che la ricorrente depositi, ogni trenta giorni, una relazione sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano.





Manda alla Cancelleria di darne comunicazione alla società istante.

Così deciso il 02/10/2019

Il Giudice rel.
dr.ssa Valeria Castaldo

Il Presidente
dr. Enrico Quaranta

